

**Disposizioni per il conferimento  
degli incarichi di rappresentanza in  
giudizio ad avvocati**

## **Premessa**

Presso il Comune di Segrate è stata istituita dal 2002 l'Avvocatura comunale collocata in funzione di staff al Sindaco con apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Attualmente è composta da un solo avvocato e da personale amministrativo.

Il Comune si avvale, in via prioritaria, del proprio dipendente abilitato alla professione di Avvocato ed iscritti nell'apposito Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Per tutte le situazioni per le quali l'Avvocatura comunale non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro debitamente comprovati già in capo all'Avvocatura comunale, può essere conferito mandato a uno o più legali esterni da individuare con le modalità previste dalle seguenti disposizioni.

## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni disciplinano, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Segrate degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nelle Linee guida n. 12/2018 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Per incarichi di rappresentanza legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola controversia, sia di fronte alle Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, che di fronte alle forme alternative di giustizia.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali salvo che siano richieste in preparazione di un procedimento di patrocinio legale.

## **Art. 2**

### **Istituzione Albo degli Avvocati dell'Ente**

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni verrà istituito apposito "Albo degli Avvocati dell'Ente" aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Avvocatura, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e al Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

#### **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale - sezione civile - Corte di Appello - Cassazione Civile ed inoltre assistenza e patrocinio in tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) ed in negoziazione assistita.

## **Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO**

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale - sezione lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile sez. Lavoro.

## **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale - sezione penale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

## **Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Assistenza e patrocinio di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale ed alla Corte di Cassazione sez. tributaria.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Avvocatura, di un *Avviso per la Formazione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente* all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e sarà comunicata ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Milano, con richiesta di pubblicazione sui siti degli ordini.

I nominativi dei professionisti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'Albo non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante:

- nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico;

- l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

### **Art. 3**

#### ***Patrocinio di dipendenti ed Amministratori***

L'Albo potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.

Nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti all'Albo - impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione - questa costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

## **Art. 4**

### **Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati dell'Ente**

Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :

- Possesso della cittadinanza europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per la Sezione richiesta;
- Possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

Non possono essere iscritti all'Albo coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Segrate.

Per i professionisti iscritti nell'Elenco la valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo allo stesso sarà effettuata al momento dell'affidamento del contratto.

## **ART. 5**

### **Iscrizione all'Albo**

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 smi, in ordine ai seguenti stati :

- l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- l'assenza di cause ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
- possesso di polizza assicurativa RC professionale;

b) *Curriculum vitae* comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non avere in corso e di non accettare l'incarico per la rappresentanza e la difesa o altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Segrate o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Disposizioni e delle previsioni del codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 06/03/2014 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

e) Documento di identità in corso di validità.

L'iscrizione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell'iscrizione.

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro. Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

L'elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Sono ammesse modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni ai sensi Linee Guida Anac n. 12/2018.

## **ART. 6**

### ***Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo***

La decisione in ordine all'azione o alla resistenza in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale, con il parere del Dirigente del Settore competente per la materia oggetto della controversia.

La Giunta ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.

Con determinazione del Responsabile dell'Avvocatura, -su indicazione da parte del Dirigente competente dell'elenco dei professionisti a cui richiedere preventivo, viene individuato il procuratore cui affidare il patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La selezione è svolta nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno 3 (tre) Avvocati. I nominativi saranno indicati tra quelli iscritti nella sezione dell'Albo specifica per la materia della controversia.

Ai fini della determinazione del compenso da porre a base d'asta per la procedura di selezione del professionista, si farà riferimento alle tariffe approvate con D.M. 10/03/2015 n. 55 ridotte fino ad un massimo del 40%.

Al momento dell'accettazione dell'incarico l'Avvocato rilascerà apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente la cui inosservanza è causa di risoluzione.

## **ART. 7**

### ***Condizioni per il conferimento dell'incarico di patrocinio dell'Ente***

Il disciplinare di incarico, sottoscritto dal Responsabile dell'Avvocatura e dal professionista dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale, determinato al di sotto dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014, che sarà quello risultante al termine della selezione;

- c) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, del codice di comportamento dell'Ente, nonché delle presenti Disposizioni, allegati quest'ultimo ed il codice di comportamento all'atto di incarico;
- d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito o prodotto dalla controparte, nonché i provvedimenti giurisdizionali;
- e) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- f) dati relativi alla polizza assicurativa;
- g) impegno dell'Avvocato a formalizzare alla controparte la richiesta di pagamento delle spese liquidate dal Giudice.

## **Art. 8**

### ***Disposizioni organizzative***

Gli uffici sono tenuti a fornire all'Ufficio Avvocatura nei tempi da esso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per la valutazione di una costituzione in giudizio dell'Ente.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento, da parte dell'Avvocato patrocinatore, dei compiti di difesa dell'Ente.

## **Art. 9**

### ***Cancellazione dall'elenco***

E' disposta la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ente dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo aver vinto la selezione;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dalla stazione appaltante.

## **Art. 10**

### ***Pubblicità***

Gli incarichi di cui alle presenti Disposizioni sono pubblicati in formato aperto, a cura del Responsabile dell'Avvocatura, sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. n. 33/2013.

## **Art. 11**

### ***Rinvio al Codice di deontologia forense***

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Disposizioni, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

**Art. 12**

***Disposizioni finali ed efficacia***

1. Le norme delle presenti Disposizioni si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le presenti Disposizioni, allegate al Piano Anticorruzione, entrano in vigore dalla data di approvazione del suddetto Piano.
3. Le presenti Disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.